

tari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia ».

2. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico la lettera *a*) è soppressa.

3. Al comma 1, lettera *c*) dell'articolo 42 del testo unico la parola « valorizzazione » è soppressa.

4. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

f) I minori stranieri presenti sul territorio dello stato sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi si applicano tutte le norme vigenti in materia di diritto allo studio e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

9. 0104. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. (*Misure di integrazione economica*). — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare masperativo, di associazione in partecipazione e di *joint-venture*, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:

a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la con-

clusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale. ».

* **9. 028.** Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. (*Misure di integrazione economica*). — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di *joint-venture*, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale. ».

* **9. 05.** Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. — 1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei paesi non appartenenti all'OCSE sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e del

valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

9. 015. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 10. — Al comma 1 dell'articolo 43 del testo unico dopo le parole: « vita pubblica » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « purché non in contrasto con l'ordine pubblico e con la sicurezza dello Stato. ».

9. 029. Rivolta

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione*). — 1. Dopo l'articolo 45 del testo unico, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 45-bis. 1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale Fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a favorire il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini italiani con i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei paesi di loro provenienza.

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le condizioni e i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere ai benefici delle agevolazioni previste dal Fondo.

4. La dotazione del Fondo, stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene garantita

dal 50 per cento del capitale raccolto in forma della sottoscrizione dei conti correnti di cui al comma 5, nonché del gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione dei predetti conti correnti.

5. Al fine di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula con i primari istituti di credito italiani apposite convenzioni finalizzate ad incentivare la clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente « conto corrente integrazione » e « conto corrente cooperazione ».

6. Il denaro depositato su ciascuno di tali conti correnti è vincolato, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, ed è utilizzato per finanziare gli obiettivi di cui al comma 2. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse trimestrale pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui conti correnti ordinari, maggiorato fino ad un massimo dell' 1 per cento in più in valore assoluto.

7. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente ha una durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

8. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario, o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato ovvero la cessazione dell'attività del soggetto giuridico;

b) la scadenza di un periodo di sei anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

9. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, può avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani.

10. A fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore a dieci milioni di lire il cittadino italiano e/o extracomunitario matura un punteggio a valere sulla graduatoria di assegnazione per l'acquisto o la locazione degli alloggi di edilizia popolare che sono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità alle diverse disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

11. Gli interessi, su base trimestrale, possono essere liberamente prelevati dal correntista.

12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi sui titoli di Stato.

13. A fronte della concessione ai correntisti, da parte degli Istituti di credito convenzionati, del maggior tasso di interessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde agli Istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi ed il tasso medio normalmente praticato e corrisposto per depositi in conto corrente di corrispondenza.

14. La maggiorazione del tasso d'interesse di cui ai precedenti commi 6 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 9.

15. Durante il periodo di vigenza di ciascun conto corrente « integrazione » e « cooperazione », le Banche utilizzano per fini istituzionali il 50 per cento delle somme depositate su detti conti. Le banche trasferiscono al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento, il restante 50 per cento delle somme di denaro raccolte attraverso i conti integrazione e cooperazione. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 6.

9. 0105. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. ».

9. 016. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 49 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Il Governo italiano, nel dare comunicazione e nel sentire il parere del Parlamento, procede alla sospensione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, quando vi è la prova che i relativi governi non adottano, ovvero ritardano, le necessarie misure di contrasto alla criminalità anche organizzata, con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone o

cose, all'induzione o allo sfruttamento della prostituzione, allo sfruttamento dei minorenni in ogni sua forma, al narcotraffico, alla vendita non autorizzata di armi, munizioni, esplosivi, o loro parti. ».

9. 017. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10 — 1. È prevista l'espulsione immediata per i cittadini stranieri responsabili di violazioni della Costituzione italiana.

2. Al lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno, che svolga attività diversa da quella per la quale ha ottenuto il permesso di soggiorno, viene revocato il permesso con applicazione immediata del provvedimento di espulsione.

9. 053. (ex 2. 05.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10 — 1. La violazione dei principi costituzionali di cui al titolo I della Costituzione comporta l'impossibilità di successive richieste di permesso di soggiorno, di domande di regolarizzazioni e di richieste di cittadinanza e di residenza.

9. 054. (ex 4. 02.) Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10 — 1. L'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'immediata esecuzione del provvedimento di espulsione e all'immediato sequestro dei beni del responsabile delle violazioni sul permesso di soggiorno.

2. I beni sottoposti a sequestro entrano nella disponibilità immediata dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza per fare fronte prioritariamente alle spese sostenute dalle stesse.

9. 055. (ex 2. 06.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 10. (Istituzione dell'Agenzia per le politiche migratorie). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, istituisce, con proprio decreto, l'Agenzia per le politiche migratorie.

2. L'Agenzia coordina le politiche del Governo per l'immigrazione, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri extracomunitari. A tali fini l'agenzia promuove le occorrenti iniziative di coordinamento politico e operativo con istituzioni dell'Unione europea o dei paesi membri dell'Unione.

9. 0106. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata l'attuazione.

9. 043. Landi di Chiavenna, Di Luca.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. — 1. Alla copertura delle minori entrate e dei costi derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori entrate prodotti dallo sviluppo indotto dall'attuazione della presente legge.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 044. Landi di Chiavenna, Di Luca.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 10. (*Entrata in vigore*). — 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

9. 0107. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

(**A.C. 5808** — *sezione 8*).

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il flusso delle immigrazioni clandestine avviene maggiormente sulle coste calabresi e non vi sono strutture, mezzi e forze dell'ordine a sufficienza non solo per arginare il fenomeno, ma anche per accogliere adeguatamente sotto il profilo umanitario la massa di gente composta soprattutto da donne e bambini;

impegna il Governo

a prestare maggiore attenzione nei confronti della regione Calabria in considerazione delle questioni esposte in premessa per cui è necessario destinare maggiori risorse economiche verso le strutture preposte all'accoglienza e potenziare i mezzi e il numero delle forze dell'ordine per tali servizi.

9/5808/1. Bergamo, Napoli, Aloï, Colosimo, D'Ippolito, Matecena, Fino.

La Camera,

premesso che:

il Ministero dell'interno insieme all'ACNUR ed all'ANCI ha definito un pro-

getto pilota per i richiedenti asilo e per coloro che sono soggetti a protezione umanitaria per una rete di strutture di accoglienza agli immigrati;

per tale progetto era stato richiesto uno stanziamento iniziale di 40 miliardi, ma ad oggi è stata concessa solo una somma corrispondente a circa la metà della richiesta;

la rete di strutture di accoglienza sparse nel territorio nazionale con il coinvolgimento dei Comuni, anche attraverso Enti, Associazioni No-profit e del volontariato sociale, IPAB ecc., renderebbe più agevole procedere alla sistemazione di profughi ed immigrati eliminando i gravi disagi che si verificano quasi quotidianamente nelle località più esposte al fenomeno;

impegna il Governo

per il prossimo futuro a reperire risorse adeguate per potenziare e dare continuità al suddetto progetto pilota.

9/5808/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Saia, Moroni, Maura Cosutta, Boato, Nardini.

La Camera, premesso che:

quest'anno, già all'inizio della stagione turistica, le imprese del settore turistico non hanno potuto più assumere lavoratori extracomunitari stagionali in quanto, per tali impieghi, si era già esaurita la quota prevista dal flusso programmato per l'anno 2000;

gli operatori di questo importante e vitale comparto economico hanno la necessità di rivolgersi, soprattutto per i lavori stagionali a tempo determinato a cittadini extracomunitari a causa dei limiti della domanda nazionale;

impegna il Governo

a valutare concretamente, di concerto con le regioni e le associazioni imprenditoriali, l'effettivo fabbisogno di manodopera stagionale soprattutto nel comparto produttivo e turistico del nord-est;

a definire, nell'ambito del flusso annuale programmato per l'anno 2001, una quota di lavoratori extracomunitari per lavori stagionali, adeguata alle richieste espresse dalle imprese del settore produttivo, ricettivo-alberghiero e turistico in particolare.

9/5808/3. Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Collavini, Lembo.

La Camera, premesso che:

l'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen comporta come è noto l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il loro trasferimento alle frontiere esterne, a vantaggio delle parti contraenti, i cui interessi devono essere presi in considerazione dagli addetti ai controlli al fine di non ledere i contenuti dell'Accordo stesso;

il non ledere i contenuti dell'Accordo significa, come è noto, il controllo approfondito delle persone straniere, all'ingresso e all'uscita, che non comprende solamente la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni di ingresso, soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per l'ordine pubblico delle parti contraenti;

il controllo della circolazione delle persone provenienti da Stati che non sono parti dell'Accordo e della Convenzione ha carattere di priorità, e la sorveglianza delle frontiere esterne, sia terrestri che marittime, sia nel che al di fuori dell'orario di apertura è necessaria ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente;

la Convenzione di applicazione dell'Accordo prevede il rifiuto di ingresso qualora uno straniero non soddisfi le condizioni d'ingresso;

impegna il Governo

nell'interesse di quei principi di rispetto della legalità e di garanzia della sicurezza

dei cittadini dei Paesi parte e dell'ordine pubblico di ciascuna delle parti, ad adottare ogni iniziativa di sua competenza affinché si pervenga in tempi rapidi alla eliminazione della possibilità per lo straniero espulso di fruire di un termine per lasciare il territorio dello Stato.

9/5808/4. Fontan, Stucchi.

La Camera, premesso che:

spesso le forze di polizia lamentano scarsa collaborazione delle autorità diplomatico-consolari straniere nell'attività di riconoscimento del cittadino straniero illegalmente presente nel territorio;

impegna il Governo

affinché le ratifiche di accordi di partenariato e cooperazione con paesi dai quali provengono o si supponga provengano flussi immigratori illegali, siano vincolate all'attivazione da parte del paese estero di efficienti e verificabili programmi di controllo e repressione di fenomeni di immigrazione irregolare verso l'Italia.

9/5808/5. Luciano Dussin, Stucchi.

La Camera,

ricordando le disposizioni contenute nell'articolo 2 del trattato dell'Unione europea in materia di spazio, di libertà, sicurezza, giustizia;

ricordando che nel marzo 1996 gli Stati membri avevano già avviato i negoziati per una convenzione intesa a stabilire un sistema definitivo di identificazione, basato sul confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo;

ricordando, qualora ve ne sia necessità, del progetto europeo EURODAC per il rilevamento e raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati dattiloscopici degli individui che entrano irregolarmente in una frontiera esterna;

evidenziando inoltre che il controllo della circolazione delle persone prove-

nienti da Stati che non sono parti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen ha carattere di priorità, e la sorveglianza delle frontiere esterne, sia terrestri che marittime, sia nel che al di fuori dell'orario di apertura è necessario ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente;

impegna il Governo

ad introdurre in Italia il rilievo fotodattiloscopico per sostenere il progetto europeo della banca dati EURODAC.

9/5808/6. Stucchi.

La Camera,

in occasione del voto finale sulla proposta di legge n. 5808-A,

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 22, comma 9 del testo unico consente al lavoratore licenziato o dimesso di essere iscritto nelle liste di collocamento per almeno un anno, e di ottenere una proroga del permesso di soggiorno in caso di scadenza anteriore alla conclusione di detto anno;

la disposizione citata costituisce un vantaggio non solo per il lavoratore, ma per il sistema produttivo italiano, giacché consente la permanenza in Italia e la successiva occupazione di personale via via più esperto;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a chiarire, in sede interpretativa, che la disposizione di cui all'articolo 22, comma 9 del testo unico si applica anche più volte.

9/5808/7. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Moroni.

La Camera,

considerato che, se mantenuta con riferimento agli « asilanti », la previsione di sanzioni a carico dei vettori che conducono alla frontiera uno straniero privo di documenti rischia in concreto di rendere impossibile l'esercizio del loro diritto ad eventuali richiedenti asilo,

impegna il Governo

ad adoperarsi per favorire il concreto esercizio di un diritto inviolabile sancito dall'articolo 10 della Costituzione.

9/5808/9. Maura Cossutta, Moroni.

La Camera, premesso che:

in tantissime località turistiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, a fronte della irreperibilità di manodopera locale, gli imprenditori turistici sempre più spesso, si rivolgono a cittadini extracomunitari;

la stessa cosa si verifica in tanti altri settori dell'economia, da quello agricolo a quello industriale ed edile;

oltre all'insufficienza delle quote di ingresso, troppo spesso si assiste al fatto che gli uffici provinciali del lavoro non sono in grado di rilasciare le prescritte autorizzazioni nei tempi previsti dalla legge, determinando notevole disagio alle imprese turistiche;

impegna il Governo

ad attivarsi per un aumento delle quote di ingresso adeguato a soddisfare le richieste di quegli imprenditori che garantiscono al lavoratore extracomunitario reddito ed alloggio;

a promuovere una semplificazione di tutte le procedure anche attraverso l'istituzione dello sportello unico.

9/5808/10. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Basso.